

**REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE**

del 14 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda:

- a) le disposizioni di cui al capo IV del medesimo titolo, relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo, relative alle menzioni tradizionali dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;
- c) le disposizioni di cui al capo VI del medesimo titolo, relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE*SEZIONE 1****Domanda di protezione****Articolo 2***Richiedente**

1. Un singolo produttore può essere un richiedente ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 se è dimostrato che:

- a) è l'unico produttore nella zona geografica delimitata e
- b) la zona geografica delimitata oggetto della domanda, se è circondata da zone a denominazione di origine o indicazione geografica, possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone delimitate circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ottenuti nelle zone delimitate circostanti.

▼B

2. Uno Stato membro o un paese terzo, o le rispettive autorità competenti, non possono essere un richiedente ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 479/2008.

▼M3*Articolo 3***Domanda di protezione**

La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 *quater* e 118 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico.

La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.

▼B*Articolo 4***Nome**

1. Il nome di cui si chiede la protezione è registrato esclusivamente nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica delimitata.

2. Il nome è registrato nell'ortografia originale.

*Articolo 5***Delimitazione della zona geografica**

La zona è delimitata in modo dettagliato, preciso e senza ambiguità.

*Articolo 6***Produzione nella zona geografica delimitata**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo, per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di ►**C2** elaborazione ◀, esclusi i processi successivi alla produzione.

2. Per i prodotti a indicazione geografica protetta, la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008 può provenire da fuori della zona geografica delimitata, deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui si trova la zona geografica delimitata.

3. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008, si applica l'allegato III, sezione B, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽¹⁾ relativo alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

4. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

- a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure
- b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure
- c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.

*Articolo 7***Legame**

1. Gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 spiegano in che misura le caratteristiche della zona geografica limitata incidono sul prodotto finito.

Se le domande riguardano categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ogni categoria di prodotti considerati.

2. Nel caso di una denominazione di origine, il disciplinare di produzione contiene:

- a) informazioni sulla zona geografica, in particolare sui fattori naturali e antropici, rilevanti per il legame;
- b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico;
- c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

▼B

3. Nel caso di una indicazione geografica, il disciplinare di produzione contiene:

- a) informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame;
- b) informazioni sulla qualità, notorietà o su altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili all'origine geografica;
- c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4. Il disciplinare di un'indicazione geografica precisa se l'indicazione si basa su una specifica qualità o notorietà oppure su altre caratteristiche del prodotto legate alla sua origine geografica.

*Articolo 8***Condizionamento nella zona geografica delimitata**

Qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.

*SEZIONE 2****Procedura di esame da parte della Commissione*****▼M3***Articolo 9***Presentazione della domanda**

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) il nome da registrare;
- c) la data di ricevimento della domanda.

▼B*Articolo 10***Presentazione di una domanda transfrontaliera**

1. In caso di richiesta transfrontaliera relativa a un nome che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune da una o più associazioni di produttori che rappresentano tale zona.

▼B

2. Se la domanda riguarda solo Stati membri, è espletata la procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 in tutti gli Stati membri interessati.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, la domanda transfrontaliera è presentata alla Commissione da un solo Stato membro a nome degli altri Stati membri, insieme all'autorizzazione ricevuta da ciascuno di questi Stati membri ad agire in nome e per conto loro.

3. Una domanda transfrontaliera che riguarda solo paesi terzi è presentata alla Commissione da una sola associazione richiedente a nome delle altre oppure da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:

- a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e
- c) un'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri paesi terzi interessati.

4. Se una domanda transfrontaliera coinvolge almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 è espletata in tutti gli Stati membri interessati. La domanda è presentata alla Commissione da uno solo degli Stati membri o dei paesi terzi oppure da una sola delle associazioni richiedenti dei paesi terzi e comprende:

- a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e
- c) un'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri Stati membri o paesi terzi interessati.

5. Gli Stati membri, i paesi terzi o le associazioni di produttori stabilite in paesi terzi che presentano alla Commissione una domanda transfrontaliera ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.

▼M3*Articolo 11***Ammissibilità della domanda**

1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi. Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 *bis*.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

▼ M3

2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

▼ B*Articolo 12***Esame delle condizioni di validità****▼ M3**

1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 *ter* e 118 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.

▼ B

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel territorio del paese terzo non pongono rimedio entro il termine agli ostacoli che impediscono la registrazione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

*SEZIONE 3****Procedura di opposizione****Articolo 13***Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere**

Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, se una domanda transfrontaliera riguarda solo Stati membri o almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura di opposizione è espletata in tutti gli Stati membri interessati.

▼ M3*Articolo 14***Presentazione di opposizioni nell'ambito della procedura comunitaria**

1. Le opposizioni di cui all'articolo 118 *nonies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza delle autorità e delle persone interessate dal presente regolamento.

▼M3

2. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento dell'opposizione.

▼B*Articolo 15***Ammissibilità nell'ambito della procedura comunitaria**

1. Per determinare se un'opposizione sia ammissibile, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica se la stessa indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell'opposizione e se sono rispettati i termini per il suo ricevimento.

2. L'opposizione basata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione, della registrazione o dell'uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. Le opposizioni debitamente motivate contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l'opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Le opposizioni ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.



Articolo 16

Esame di un'opposizione nell'ambito della procedura comunitaria

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo l'opposizione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data della comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all'opponente.

Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo oppure l'opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull'opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di una o più di tali opposizioni è probabile che la domanda di registrazione non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opposenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto di una domanda, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opposenti interessati ne sono debitamente informati.

SEZIONE 4

Protezione

Articolo 17

Decisione sulla protezione

1. La Commissione decide di conferire la protezione alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche richieste per le domande di protezione di denominazioni di origine o indicazioni geografiche che non siano state respinte in applicazione degli articoli 11, 12, 16 e 28.

2. Le decisioni sul conferimento della protezione adottate a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ M3*Articolo 18***Registro**

1. A norma dell'articolo 118 *quindecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione crea e tiene aggiornato un «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (di seguito: «il registro»). Il registro è creato nella banca dati elettronica «E-Bacchus» sulla base delle decisioni che concedono la protezione alle denominazioni di cui trattasi.

2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.

Per le denominazioni registrate in virtù dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione iscrive nel registro i dati seguenti:

- a) il nome protetto;
- b) il numero di fascicolo;
- c) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;
- d) il nome del paese o dei paesi di origine;
- e) la data di registrazione;
- f) il riferimento all'atto col quale il nome è stato protetto;
- g) il riferimento al documento unico.

4. Il registro è pubblico.

▼ B*Articolo 19***Protezione**

1. La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica vale a decorrere dalla data di iscrizione nel registro.

2. In caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l'uso illegale e impedire la commercializzazione o l'esportazione dei prodotti di cui trattasi.

3. La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

▼B

SEZIONE 5

Modifiche e cancellazioni

Articolo 20

Modifiche del disciplinare o del documento unico**▼M3**

1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 118 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta, è trasmessa in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è ammissibile se sono state trasmesse alla Commissione le informazioni previste dall'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda debitamente costituita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 9 a 18 del presente regolamento.

▼B

4. Una modifica è considerata minore se:

- a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- b) non modifica il legame;
- c) non include una modifica del nome o di una parte del nome del prodotto;
- d) lascia invariata la delimitazione della zona geografica;
- e) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

5. Se la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.

6. La Commissione, se decide di accettare una modifica del disciplinare di produzione che riguarda o comprende una modifica delle informazioni iscritte nel registro, procede alla cancellazione dei dati originali dal registro e iscrive i dati nuovi con efficacia dalla data di decorrenza della relativa decisione.

▼M3

Articolo 21

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Le richieste di cancellazione presentate a norma dell'articolo 118 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono trasmesse in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

▼ M3

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

▼ B*Articolo 22***Ammissibilità**

1. Per determinare l'ammissibilità di una richiesta di cancellazione, a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica che la richiesta medesima:

a) indichi l'interesse legittimo, i motivi e la giustificazione della richiesta da parte del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell'autore della richiesta, che correda la richiesta di cancellazione.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la denominazione di origine o l'indicazione geografica oggetto della cancellazione.

▼ M3

5. Le comunicazioni alla Commissione previste al paragrafo 3 sono effettuate a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1.

▼B*Articolo 23***Esame delle richieste di cancellazione**

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai produttori interessati stabiliti in tale paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto periodo di due mesi sono comunicate, se del caso, all'autore della richiesta di cancellazione.

Nel corso dell'esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

▼M3

Le comunicazioni alla Commissione previste al primo e al secondo comma sono effettuate a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1.

▼B

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto del disciplinare di un prodotto vitivinicolo oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se le condizioni previste dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 479/2008 non sono più soddisfatte o non possano più esserlo nell'immediato futuro.

La decisione di cancellazione è comunicata all'autore della richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una denominazione di origine o un'indicazione geografica non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e i richiedenti interessati ne sono debitamente informati.

5. La Commissione cancella il nome dal registro non appena la cancellazione acquista efficacia.

▼B

SEZIONE 6

Controlli**▼M1**

Articolo 24

Comunicazione degli operatori

Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼B

Articolo 25

Verifica annuale

1. La verifica annuale effettuata dall'autorità di controllo competente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 consiste in:

- a) un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine;
- b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e
- c) una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione.

▼M1

La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure
- b) mediante controlli a campione, oppure
- c) mediante controlli sistematici, oppure
- d) mediante una combinazione dei controlli sopra indicati.

▼B

Nel caso dei controlli casuali gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

▼M1**▼B**

2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi, dimostrano che i prodotti analizzati rispondono alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica e possono essere effettuati in qualsiasi fase del processo di produzione, compresa la fase del condizionamento, o anche successivamente. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore.

▼B

3. Ai fini del controllo della conformità al disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo ispeziona:

- a) i locali degli operatori, per accertarsi che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare di produzione e
- b) i prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione, inclusa la fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza, comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto.

4. La verifica annuale garantisce che il prodotto non possa fregiarsi di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:

▼MI

- a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta i valori limite e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;

▼B

- b) le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte, in conformità alle procedure di cui al paragrafo 3.

5. I prodotti che non rispettano le condizioni previste nel presente articolo possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.

6. Per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati dalle medesime denominazioni o indicazioni.

7. Se la verifica annuale è effettuata nella fase del condizionamento del prodotto nel territorio di uno Stato membro che non è lo Stato membro di produzione, si applica l'articolo 84 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano ai vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica conformi ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.

*Articolo 26***Esami analitici e organolettici**

Gli esami analitici e organolettici di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consistono in:

- a) un'analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche:

- i) in base ad un'analisi chimica e fisica:

— il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

▼B

- gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);
 - l'acidità totale;
 - l'acidità volatile;
 - l'anidride solforosa totale;
- ii) in base ad un'analisi complementare:
- l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);
 - ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;
- b) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

*Articolo 27***Controlli sui prodotti originari di paesi terzi**

Per i vini di un paese terzo che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle autorità competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli aspetti coperti dal controllo, insieme alla prova che il vino soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.

*SEZIONE 7****Conversione in un'indicazione geografica****Articolo 28***Domanda**

1. Le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o un richiedente stabilito in un paese terzo possono chiedere la conversione di una denominazione di origine protetta in un'indicazione geografica protetta se non è più possibile o non può più essere assicurata la conformità di una denominazione di origine protetta al relativo disciplinare di produzione.

▼M3

La domanda è trasmessa a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

▼B

2. Se una domanda di conversione di una denominazione di origine in un'indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo dei motivi del rifiuto e li invita a ritirare o a modificare la domanda oppure a presentare osservazioni entro due mesi.

▼B

3. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo non pongono rimedio entro il periodo di due mesi agli ostacoli che impediscono la conversione in un'indicazione geografica la Commissione respinge la domanda.

4. La Commissione adotta una decisione di rigetto della conversione in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Non si applicano l'articolo 40 né l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

SEZIONE 1

Domanda*Articolo 29***Richiedenti**

1. Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per «*organizzazioni professionali rappresentative*» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e). Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i vini che produce.

▼M3*Articolo 30***Domanda di protezione**

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o da organizzazioni professionali rappresentative a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. Essa è corredata della legislazione dello Stato membro o delle norme che si applicano ai produttori di vino dei paesi terzi per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi nonché il riferimento a tale legislazione o a tali norme

2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione i dati relativi all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri, a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

▼B*Articolo 31***Lingua**

1. La menzione da proteggere è espressa:
 - a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure
 - b) nella lingua di tale menzione usata in commercio.

La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. La menzione è registrata nell'ortografia originale.

▼M2*Articolo 32***Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi**

1. La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica, *mutatis mutandis*, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.
2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» che figurano nell'etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

▼B*SEZIONE 2****Procedura di esame*****▼M3***Articolo 33***Presentazione della domanda**

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.
2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la menzione tradizionale;
- c) la data di ricevimento della domanda.

▼M3*Articolo 34***Ammissibilità**

1. Una domanda è ammissibile se il modulo di domanda è debitamente compilato e la domanda è corredata della documentazione necessaria in conformità all'articolo 30. Il modulo di domanda è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 *bis*.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se il modulo di domanda non è compilato, in tutto o in parte, oppure se i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

▼B*Articolo 35***Condizioni di validità**

1. Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:

a) la menzione risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle condizioni di cui all'articolo 31 del presente regolamento;

b) la menzione è costituita esclusivamente da:

i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio della Comunità, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure

ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) la menzione:

i) non è generica;

ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure

▼B

- iii) è soggetta a condizioni d'impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:
- a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento,
- b) una durata di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera b), del presente regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per «generica» la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nella Comunità.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008.

*Articolo 36***Motivi di rigetto**

1. Se una domanda di menzione tradizionale non risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 né alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine di due mesi dalla data di tale comunicazione per il ritiro o la modifica della domanda o la presentazione di osservazioni.

La Commissione adotta una decisione in merito alla protezione in base alle informazioni di cui dispone.

2. La Commissione respinge la domanda qualora il richiedente non ponga rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 1. La Commissione adotta una decisione di rigetto della menzione tradizionale in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata al richiedente.

*SEZIONE 3****Procedure di opposizione****Articolo 37***Presentazione di un ricorso in opposizione**

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 33, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.

▼M3

2. L'opposizione è trasmessa a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

3. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento dell'opposizione.

▼B*Articolo 38***Ammissibilità**

1. Per determinare se un'opposizione sia ammissibile, la Commissione verifica se il ricorso in opposizione indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell'opposizione e se è rispettato il termine per il suo ricevimento da parte della Commissione previsto all'articolo 37, primo comma.

2. Se l'opposizione si basa sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, il ricorso in opposizione è accompagnato dalla prova della presentazione, della registrazione o dell'uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. I ricorsi in opposizione debitamente motivati contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l'opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge il ricorso in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

5. I ricorsi in opposizione ritenuti ammissibili sono comunicati alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

▼B*Articolo 39***Esame di un'opposizione**

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo la richiesta di opposizione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all'opponente.

Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo o l'opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull'opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 41, paragrafo 3, oppure all'articolo 42. La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di uno o più ricorsi in opposizioni è probabile che la domanda di riconoscimento non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opposenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto del ricorso le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opposenti interessati ne sono debitamente informati.

*SEZIONE 4***Protezione****▼M3***Articolo 40***Protezione generale**

1. Se una menzione tradizionale per la quale è chiesta la protezione soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in forza degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento, detta menzione è riconosciuta e definita nella banca dati elettronica «E-Bacchus», a norma dell'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento, ed è accompagnata dalle informazioni seguenti:

- a) la lingua di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
- b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;

▼ M3

- c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi;
- d) una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso;
- e) il nome del paese o dei paesi di origine;
- f) la data di inserimento nella banca dati elettronica «E-Bacchus».

2. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

- a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
- b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
- c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» sono portate a conoscenza del pubblico.

▼ B*Articolo 41***Relazione con i marchi commerciali****▼ M2**

1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 40, paragrafo 2, è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio⁽²⁾.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009.

▼ B

2. Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale.

⁽¹⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

▼ B

In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

3. Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

*Articolo 42***Omonimi****▼ M2**

1. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.

▼ M3

L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella elencata nella banca dati elettronica «E-Bacchus», tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

▼ B

2. Il paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009, parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta o di un nome di varietà di uve da vino o di suoi sinonimi elencati nell'allegato XV.

▼ M2*Articolo 42 bis***Modifica**

Un richiedente ai sensi dell'articolo 29 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui trattasi.

Gli articoli 33 e 39 si applicano *mutatis mutandis* alle domande di modifica.

▼ B*Articolo 43***Rispetto della protezione**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 479/2008, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per far cessare la commercializzazione dei prodotti, inclusa l'esportazione.

▼B

SEZIONE 5

Procedura di cancellazione

Articolo 44

Motivi della cancellazione

Una menzione tradizionale è cancellata se non risponde più alla definizione stabilita all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e non rispetta più le condizioni previste agli articoli 31, 35, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 3, o all'articolo 42.

▼M3

Articolo 45

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Uno Stato membro, un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo ha la facoltà di presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata, in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La data di presentazione della richiesta alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

▼B

Articolo 46

Ammissibilità

1. Per determinare se sia ammissibile, la Commissione verifica che la richiesta di cancellazione:

a) indichi l'interesse legittimo del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell'autore della richiesta che spieghi l'interesse legittimo, i motivi e le giustificazioni del richiedente.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

▼B

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità allo Stato membro o del paese terzo o all'autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la menzione tradizionale oggetto della cancellazione.

*Articolo 47***Esame delle richieste di cancellazione**

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all'autore della richiesta di cancellazione.

Nel corso dell'esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine stabilito, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 44.

La decisione di cancellazione è comunicata all'autore della relativa richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una menzione tradizionale non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

▼B

In caso di cancellazione di una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione ne sono debitamente informati.

▼M3

5. La Commissione sopprime la menzione dall'elenco contenuto nella banca dati elettronica «E-Bacchus» non appena la cancellazione acquista efficacia.

▼B*SEZIONE 6****Menzioni tradizionali protette esistenti****Articolo 48***Menzioni tradizionali protette esistenti**

Le menzioni tradizionali protette in virtù degli articoli 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento purché:

- a) anteriormente al 1^o maggio 2009 sia stato presentato alla Commissione un riepilogo della definizione o delle condizioni d'uso;
- b) gli Stati membri o i paesi terzi non abbiano cessato di proteggere alcune menzioni tradizionali.

CAPO IV

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE*Articolo 49***Norma comune a tutte le indicazioni figuranti in etichetta**

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, l'etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «i prodotti»), può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste all'articolo 58 e da quelle disciplinate dall'articolo 59, paragrafo 1 e dall'articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, purché soddisfino i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

*SEZIONE 1****Indicazioni obbligatorie****Articolo 50***Presentazione delle indicazioni obbligatorie**

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 e quelle elencate all'articolo 59 del medesimo regolamento figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.

▼B

Tuttavia, le indicazioni obbligatorie del numero di lotto e quelle di cui all'articolo 51 e all'articolo 56, paragrafo 4, del presente regolamento possono figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie.

2. Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 e quelle applicabili in virtù degli atti citati all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

▼M5*Articolo 51***Applicazione di determinate regole orizzontali**

1. Ai fini dell'indicazione degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 *bis*, della direttiva 2000/13/CE, i termini riguardanti i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova, che devono essere utilizzati, sono quelli che figurano nell'allegato X, parte A.

2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi che figurano nell'allegato X, parte B.

▼B*Articolo 52***Commercializzazione ed esportazione**

1. I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati.

2. In deroga ai capi V e VI del regolamento (CE) n. 479/2008, per i prodotti destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare che nell'etichettatura di determinati vini destinati all'esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità.

*Articolo 53***Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo**

Il dispositivo di chiusura dei prodotti di cui all'articolo 49 non può essere rivestito con una capsula o una lamina contenenti piombo.

*Articolo 54***Titolo alcolometrico effettivo**

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc».

▼ B

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.

▼ M2

3. Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, sull'etichetta figurano il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due. Se sull'etichetta figura il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura «% vol» e può essere preceduta dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale».

▼ B*Articolo 55***Indicazione della provenienza**

1. L'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 è realizzata come segue:

▼ C4

a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:

i) i termini «vino di (...)» oppure «prodotto in (...)», oppure «prodotto di (...)», o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

▼ B

per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varietà di uve da vino ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, può figurare solo il nome di uno o più Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi;

ii) i termini «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea» nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure

▼ B

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, i termini «*miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea*» o «*miscela di vini di ...*» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;

- iii) i termini «*vino della Comunità europea*» o termini equivalenti, oppure «*vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in ...*», completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure

per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini «*vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)*», con il nome dei paesi terzi di cui trattasi;

▼ C4

- b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:

- i) i termini «*vino di (...)*» oppure «*prodotto in (...)*», oppure «*prodotto di (...)*», oppure «*sekt di (...)*», o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

▼ B

- ii) i termini «*prodotto in (...)*», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione;

▼ C4

- c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini «*vino di (...)*» oppure «*prodotto in (...)*», oppure «*prodotto di (...)*», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

▼ B

per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere è indicato solo il nome di uno o più Stati membri o paesi terzi.

Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67.

2. L'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione è realizzata come segue:

- a) «*mosto di (...)*» oppure «*mosto prodotto in (...)*» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto è ottenuto;

▼ B

- b) «*miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea*» se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o più Stati membri;
 - c) «*mosto ottenuto a (...) da uve raccolte in (...)*» per il mosto di uve che non è stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.
3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

*Articolo 56***Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo si intende per:

▼ M1

- a) «*imbottigliatore*», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

▼ B

- b) «*imbottigliamento*», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;
- c) «*produttore*», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;
- d) «*importatore*», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾;
- e) «*venditore*», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

▼ M1

- f) «*indirizzo*», il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

▼ B

2. Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:
- a) dai termini «*imbottigliatore*» oppure «*imbottigliato da (...)*», oppure

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

▼ B

b) da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta avviene:

- i) nell'azienda del produttore, oppure
- ii) nei locali di un'associazione di produttori, oppure
- iii) in un'impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «*imbottigliato per conto di (...)»* o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «*imbottigliato da (...) per conto di (...)»*.

Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. ► **M2** Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore. ◀

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «*confezionatore»* e «*confezionato da»* sostituiscono rispettivamente i termini «*imbottigliatore»* e «*imbottigliato da»*, salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

▼ M2

3. Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini «*produttore»* o «*prodotto da»* e «*venditore»* o «*venduto da»* o da termini equivalenti.

Gli Stati membri possono decidere:

a) di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;

▼ M6

b) di permettere la sostituzione dei termini «*produttore»* o «*prodotto da»* con i termini di cui all'allegato X *bis* del presente regolamento.

▼ B

4. Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini «*importatore»* o «*importato da (...)»*.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.

▼B

6. Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

- a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi, oppure
- b) per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti elaborati sul loro territorio.

*Articolo 57***Indicazione dell'azienda**

1. I termini elencati nell'allegato XIII con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a condizione che:

- a) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda;
- b) ►**C2** l'elaborazione ◀ sia interamente effettuata nell'azienda;
- c) gli Stati membri disciplinano l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Solo se l'azienda lo autorizza il suo nome può essere usato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto.

*Articolo 58***Indicazione del tenore di zucchero**

1. I termini elencati nell'allegato XIV, parte A, del presente regolamento, che indicano il tenore di zucchero, figurano sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti, espresso in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio) giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XIV, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato XIV, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

▼ B*Articolo 59***Deroghe**

In conformità all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, i termini «*denominazione di origine protetta*» possono essere omessi per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette, a condizione che questa possibilità sia disciplinata nell'ambito della legislazione dello Stato membro o delle norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative:

- | | |
|----------------|------------------------------------------------|
| a) Cipro: | Kουμανδάρια (Commandaria); |
| b) Grecia: | Σάμος (Samos); |
| c) Spagna: | Cava,
Jerez, Xérès o Sherry,
Manzanilla; |
| d) Francia: | Champagne; |
| e) Italia: | Asti,
Marsala,
Franciacorta; |
| f) Portogallo: | Madeira o Madère,
Port o Porto. |

*Articolo 60***Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità**

1. I termini «*vino spumante gassificato*» e «*vino frizzante gassificato*» di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «*ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica*», salvo se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.

I termini «*ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica*» sono indicati anche in caso di applicazione del disposto dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «*Sekt*».

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative*Articolo 61***Annata**

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, sulle etichette dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 può figurare l'annata a condizione che almeno l'85 % delle uve usate per elaborarli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

- a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «*sciropo di dosaggio*» o nello «*sciropo zuccherino*», o

▼B

b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i prodotti ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l'annata da indicare nell'etichetta dei vini è l'anno civile precedente.

3. Anche i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 63.

*Articolo 62***Nome della varietà di uve da vino**

1. I nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento, possono figurare sulle etichette dei prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) del presente articolo.

a) Per i vini prodotti nella Comunità europea, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli indicati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi delle varietà di uve del vino o i loro sinonimi sono quelli figuranti nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

b) Per i vini originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi figurano in almeno una delle liste seguenti:

i) dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

ii) dell'Unione per la protezione delle selezioni vegetali (UPOV);

iii) dell'Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche (IPGRI).

c) Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recanti un'indicazione geografica di un paese terzo, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché:

i) qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

— i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «*sciropo di dosaggio*» o nello «*sciropo zuccherino*», o

— i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008;

▼B

ii) qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «*sciroppo di dosaggio*» o nello «*sciroppo zuccherino*», o
- i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

Nel caso di cui al punto ii), le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

d) Per i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e lettera c), e di cui all'articolo 63.

2. Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi dei vitigni utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «*pinot blanc*», «*pinot noir*», «*pinot meunier*» e «*pinot gris*» e i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo «*pinot*».

3. In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore.

4. I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo.

▼M10**▼B***Articolo 64***Indicazione del tenore di zucchero**

1. Salvo diversa disposizione prevista all'articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato XIV, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008.

▼B

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XIV, parte B, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato XIV, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

▼M1

4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

▼B*Articolo 65***Indicazione dei simboli comunitari**

1. I simboli comunitari di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 possono figurare sulle etichette dei vini conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽¹⁾. In deroga all'articolo 59, le diciture «*DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA*» e «*INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA*» all'interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell'allegato succitato.

2. I simboli o le indicazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008, qualora figurino sull'etichetta del prodotto, sono accompagnati dalla corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

*Articolo 66***Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione**

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione, in particolare quelle stabilite ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le indicazioni elencate nell'allegato XVI sono i soli termini che possono essere usati per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato XVI per tali vini.

L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

⁽¹⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

▼B

Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

3. L'espressione «*fermentato in bottiglia*» può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:

- a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
- b) la durata del processo di elaborazione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (*cuvée*), non sia inferiore a nove mesi;
- c) la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (*cuvée*) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e
- d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4. Le espressioni «*fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale*» o «*metodo tradizionale*» o «*metodo classico*» o «*metodo classico tradizionale*» possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:

- a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,
- b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (*cuvée*),
- c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. L'espressione «*Crémant*» può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:

- a) le uve siano vendemmiate a mano;
- b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;
- c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
- d) il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;
- e) il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 e
- f) fatto salvo l'articolo 67, il termine «*Crémant*» sia indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

▼B

Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1° marzo 1986.

6. I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 67

Nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica

1. Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 e fermi restando gli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il nome di un'unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo.

2. ►**M1** Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

- a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo «sciroppo di dosaggio» o lo «sciroppo zuccherino», o
- b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI *ter*, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti. ◀

Gli Stati membri possono decidere, per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002, che contengono o sono costituiti dal nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e dei riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, di non applicare le condizioni di cui al primo comma, terza e quarta frase.

3. Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e un riferimento alla zona geografica sono costituiti dal nome di:

- a) una località o un gruppo di località;
- b) un comune o una frazione;
- c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;
- d) una zona amministrativa.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

▼ B

SEZIONE 3

Norme relative a determinati tipi di bottiglia e a determinati dispositivi di chiusura e disposizioni complementari stabilite dallo Stato membro produttore

Articolo 68

Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell'elenco di determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato XVII, la bottiglia di un tipo determinato risponde ai seguenti requisiti:

- a) è stata utilizzata esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e
- b) l'uso evoca al consumatore un vino di una particolare denominazione di origine o indicazione geografica.

Nell'allegato XVII figurano le condizioni che disciplinano l'uso di specifici tipi di bottiglia riconosciuti.

▼ M2

Articolo 69

Norme sulla presentazione di determinati prodotti

1. I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti nell'Unione europea sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

- a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
- b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.

Non possono essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altri prodotti elaborati nell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che i seguenti prodotti possano essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e
 - i) elencati all'articolo 113 *quinquies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - ii) elencati nell'allegato XI *ter*, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

▼ M2

- iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ⁽¹⁾; oppure
 - iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol;
- b) prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

▼ B*Articolo 70***Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione**

1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 61, 62 e da 64 a 67 mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.
2. Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall'articolo 64 e dall'articolo 66.
3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 59, paragrafo 1, e nell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio.
4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI**▼ M3***Articolo 70 bis***Metodo da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori**

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trasmessi alla Commissione secondo il metodo seguente:
 - a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite il sistema di informazione messo a loro disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 792/2009;
 - b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento, per via elettronica, utilizzando i metodi e i moduli messi a loro disposizione dalla Commissione e resi accessibili alle condizioni stabilite nell'allegato XVIII del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

▼ **M3**

La trasmissione può essere tuttavia effettuata su supporto cartaceo tramite i suddetti moduli.

La presentazione di una domanda e il contenuto delle comunicazioni sono, a seconda dei casi, di pertinenza delle autorità competenti designate dai paesi terzi, delle organizzazioni professionali rappresentative o delle persone fisiche o giuridiche che intervengono.

2. La trasmissione e la messa a disposizione di informazioni da parte della Commissione alle autorità e alle persone interessate dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

Le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, a norma dell'allegato XIX, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni.

3. L'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano, *mutatis mutandis*, alle comunicazioni e alla messa a disposizione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento è effettuata dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

I responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione convalidano i diritti di accesso, a seconda del caso in base agli elementi seguenti:

- a) le informazioni riguardo alle autorità competenti designate dai paesi terzi, con i relativi punti di contatto e indirizzi elettronici, di cui la Commissione dispone nell'ambito degli accordi internazionali o comunicate alla Commissione a norma di tali accordi;
- b) una domanda ufficiale di un paese terzo, nella quale siano riportate le informazioni relative alle autorità incaricate della trasmissione dei documenti e delle informazioni necessari ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), nonché i punti di contatto e gli indirizzi elettronici delle autorità di cui trattasi;
- c) una domanda di un'organizzazione professionale rappresentativa in un paese terzo o di una persona fisica o giuridica, nella quale siano documentati l'identità, l'interesse legittimo ad agire e l'indirizzo elettronico.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

Articolo 70 ter

Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni relative alle autorità competenti per l'esame delle domande a livello nazionale

1. Anteriormente al 1° ottobre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 118 *septies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le eventuali modifiche al riguardo.

▼ M3

2. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 o dai paesi terzi a norma degli accordi internazionali conclusi con l'Unione. La Commissione rende pubblico tale elenco.

*Articolo 71***Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999**

1. La trasmissione dei documenti di cui all'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: «il fascicolo») e delle modifiche di un disciplinare di produzione previste all'articolo 73, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le seguenti regole e procedure:

- a) la Commissione accusa ricevuta del fascicolo o della modifica nel modo previsto all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) il fascicolo o la modifica sono considerati ammissibili alla data in cui la Commissione li riceve, alle condizioni stabilite all'articolo 11 del presente regolamento, purché siano pervenuti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011;
- c) la Commissione conferma l'iscrizione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi nel registro a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, con le eventuali modifiche, e le assegna un numero di fascicolo;
- d) la Commissione esamina la validità del fascicolo, tenendo conto delle eventuali modifiche ricevute, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La Commissione ha la facoltà di decidere in merito alla cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi a norma dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

▼ M2

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, per quanto attiene alla trasmissione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità degli Stati membri possono essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 *quater*, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

▼ B*Articolo 72***Etichettatura temporanea**

1. In deroga all'articolo 65 del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

▼ B

2. Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

▼ M3*Articolo 73***Disposizioni transitorie**

1. La procedura prevista all'articolo 118 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti:

- a) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest'ultimo anteriormente al 1° agosto 2009;
- b) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1° agosto 2009, approvata da quest'ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
- c) per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
- d) per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011.

2. La procedura prevista all'articolo 118 *octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'articolo 118 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

▼ M8

4. I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.

▼B

Articolo 74

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1607/2000 e (CE) n. 753/2002 sono abrogati.

Articolo 75

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M3▼ M5

ALLEGATO X

PARTE A

Termini di cui all'articolo 51, paragrafo 1

Lingua	Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
in bulgaro	„сулфити“ o „серен диоксид“	„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ o „яйчен албумин“	„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ o „млечен протеин“
in spagnolo	«sulfitos» o «dióxido de azufre»	«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» o «ovoalbúmina»	«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o «proteína de leche»
in ceco	„siřičitany“ o „oxid siřičitý“	„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ o „vaječný albumin“	„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ o „mléčná bílkovina“
in danese	»sulfitter« o »svovldioxid«.	»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, o »ægalbumin«	»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« o »mælkeprotein«
in tedesco	„Sulfite“ o „Schwefeldioxid“	„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ o „Albumin aus Ei“	„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ o „Milchprotein“
in estone	„sulfitid“ o „vääveldioksiid“	„muna“, „munaproteiin“, „munatooted“, „munalüisosüüm“ o „munaalbumiin“...	„piim“, „piimatooted“, „piimakaseiin“ o „piimaproteiin“
in greco	«θειώδη», «διοξειδιο του θείου» o «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»	«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» o «αλβουμίνη αυγού»	«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» o «πρωτεΐνη γάλακτος»
in inglese	‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ o ‘sulfur dioxide’	‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ o ‘egg albumin’	‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ o ‘milk protein’
in francese	«sulfites» o «anhydride sulfureux»	«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» o «albumine de l'œuf»	«lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine du lait»
in croato	„solfiti“ ili „sumporov dioksid“	„jaje“, „bjelančevine iz jaja“, „proizvodi od jaja“, „lizozim iz jaja“ ili „albumin iz jaja“	„mlijeko“, „mliječni proizvodi“, „kazein iz mlijeka“ ili „mliječne bjelančevine“
in italiano	«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»
in lettone	“sulfīti” o “sēra dioksīds”	“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” o “olu albumīns”	“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” o “piena olbaltumviela”
in lituano	„sulfitai“ o „sieros dioksidas“	„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ o „kiaušinių albuminas“	„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ o „pieno baltymai“
in ungherese	„szulfitok“ o „kén-dioxid“	„tojás“, „tojásból származó fehérje“, „tojástermék“, „tojásból származó lizozim“ o „tojásból származó albumin“	„tej“, „tejtermékek“, „tejkazein“ o „tejféherje“

▼ M5

Lingua	Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
in maltese	“sulfiti”, o “diossidu tal-kubrit”	“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” o “albumina tal-bajd”	“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” o “proteina tal-ħalib”
in neerlandese:	„sulfieten” o „zwaveldioxide”	„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” o „eialbumine”	„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” o „melkproteïnen”
in polacco	„siarczyny”, „dwutlenek siarki” o „ditlenek siarki”	„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” o „albuminę z jaja”	„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” o „białko mleka”
in portoghese	«sulfitos» o «dióxido de enxofre»	«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» o «albumina de ovo»	«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» o «proteína de leite»
in rumeno	„sulfiți” o „dioxid de sulf”	„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” o „albumină din ouă”	„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” o „proteine din lapte”
in slovacco	„siričitany” o „oxid siričitý”	„vajce”, „vaječná bielkovina”, „výrobok z vajec”, „vaječný lyzozým” o „vaječný albumín”	„mlieko”, „výrobky z mlieka”, „mliečne výrobky”, „mliečny kazeín” o „mliečna bielkovina”
in sloveno	„sulfiti” o „žveplov dioksid”	„jajce”, „jajčne beljakovine”, „proizvod iz jajc”, „jajčni lizocim” o „jajčni albumin”	„mleko”, „proizvod iz mleka”, „mlečni kazein” o „mlečne beljakovine”
in finlandese	”sulfiittia”, ”sulfitteja” o ”rikkidioksidia”	”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” o ”kananmuna-albumiinia”	”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” o ”maitoproteiinia”
in svedese	”sulfiter” o ”svaveldioxid”	”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” o ”äggalbumin”	”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkcasein” o ”mjölkprotein”

PARTE B

Pittogrammi di cui all’articolo 51, paragrafo 2



▼ **M6**

ALLEGATO X bis

Termini di cui all'articolo 56, paragrafo 3, lettera b)

Lingua	Termini autorizzati in sostituzione di "produttore"	Termini autorizzati in sostituzione di "prodotto da"
BG	„преработвател“	„преработено от“
ES	"elaborador"	"elaborado por"
CS	„zpracovatel“ o "vinař"	„zpracováno v“ o "vyroběno v"
DA	»forarbejdningsevirsomhed« o »vinproducent«	»forarbejdet af«
DE	„Verarbeiter“	„verarbeitet von“ o "versektet durch"
ET	„tõõtleja“	„tõõdelnud“
EL	«οινοποιός»	«οινοποιήθηκε από»,
EN	"processor" o "winemaker"	"processed by" o "made by"
FR	"élaboreur"	"élaboré par"
IT	"elaboratore" o "spumantizzatore"	"elaborato da" o "spumantizzato da"
LV	“izgatavotājs”	«vīndaris» o «ražojis»
LT	„perdirbėjas“	„perdirbo“
HU	„feldolgozó.”	„feldolgozta.”
MT	"proċessur"	"ipproċessat minn"
NL	„verwerker” o "bereider"	„verwerkt door” o "bereid door"
PL	„przetwórcą” o „wytwórcą”	„przetworzone przez” o „wytworzone przez”
PT	"elaborador" o "preparador"	"elaborado por" o "preparado por"
RO	"elaborator"	"elaborat de"
SI	«pridelovalec»	«prideluje»
SK	„spracovateľ“	„spracúva“
FI	"valmistaja"	"valmistanut"
SV	”bearbetningsföretag”	”bearbetat av”

▼ M3▼ B*ALLEGATO XIII***TERMINI CHE SI RIFERISCONO ALL'AZIENDA**

<i>Stato membro o paese terzo</i>	<i>Termini</i>
Austria	Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister
Repubblica ceca	Sklep, vinařský dům, vinařství
Germania	Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer
Francia	Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour
Grecia	Αγρέπαυλη (<i>Agrepavlis</i>), Αμπελι (<i>Ampeli</i>), Αμπελώνας(-ες) (<i>Ampelonas(-es)</i>), Αρχοντικό (<i>Archontiko</i>), Κάστρο (<i>Kastro</i>), Κτήμα (<i>Ktima</i>), Μετόχι (<i>Metochi</i>), Μοναστήρι (<i>Monastiri</i>), Ορεινό Κτήμα (<i>Orino Ktima</i>), Πύργος (<i>Pyrgos</i>)
Italia	abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa
Cipro	Αμπελώνας (-ες) (<i>Ampelonas (-es)</i>), Κτήμα (<i>Ktima</i>), Μοναστήρι (<i>Monastiri</i>), Μονή (<i>Moni</i>)
Portogallo	Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar
Slovacchia	Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť
Slovenia	Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet



ALLEGATO XIV

INDICAZIONE DEL TENORE DI ZUCCHERO

Termini	Condizioni d'uso
PARTE A — Elenco dei termini da usare per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico	
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, polnoma suho, dosaggio zero, бpиoт нaтyр, brut natur	Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстpa бpиoт	Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, бpиoт	Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, kü-lönlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстpa cyxo, extra sec, ekstra tør	Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, cyxo	Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полyцyxo	Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, helu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldaís	Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

PARTE B — Elenco dei termini da usare per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A

cyxo, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva	Se il tenore di zucchero non è superiore: <ul style="list-style-type: none"> — a 4 g/l oppure — a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ **B**

Termini	Condizioni d'uso
<p>полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, féliszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikui-va, halvtorr</p>	<p>Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo sopra fissato ma non supera:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 12 g/l oppure — 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo.
<p>полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédés, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolima-kea, halvsött</p>	<p>Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo sopra fissato ma non supera 45 g/l.</p>
<p>сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, helu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.</p>	<p>Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l.</p>

▼ M1

ALLEGATO XV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTATURA DEI VINI

PARTE A: Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 3

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
1	Alba (IT)	Albarossa	Italia ^o
2	Alicante (ES)	Alicante Bouschet	Grecia^o, Italia^o, Portogallo^o, Algeria^o, Tunisia^o, Stati Uniti^o, Cipro^o, Sudafrica ►M8 , Croazia ◀ <i>N.B.: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome «Alicante».</i>
3		Alicante Branco	Portogallo^o
4		Alicante Henri Bouschet	Francia^o, Serbia e Montenegro (6)
5		Alicante	Italia^o
6		Alikant Buse	Serbia e Montenegro (4)
7		Avola (IT)	Nero d'Avola
8	Bohotin (RO)	Busuioacă de Bohotin	Romania
9	Borba (PT)	Borba	Spagna^o
10	Bourgogne (FR)	Blauburgunder	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-20-30), Austria (18-20), Canada (20-30), Cile (20-30), Italia (20-30), Svizzera
11		Blauer Burgunder	Austria (10-13), Serbia e Montenegro (17-30)
12		Blauer Frühburgunder	Germania (24)
13		Blauer Spätburgunder	Germania (30), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Cile (10-30), Romania (30), Italia (10-30)
14		Burgund Mare	Romania (35, 27, 39, 41)
▼ <u>M8</u> 14 bis		Borgonja istarska	Croazia
▼ <u>M1</u> 15		Burgundac beli	Serbia e Montenegro (34)
▼ <u>M8</u> 15 bis		Burgundac bijeli	Croazia
▼ <u>M1</u> 17		Burgundac crni	Serbia e Montenegro (11-30) ►M8 , Croazia ◀

▼ **M1**

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
18		Burgundac sivi	Croazia ^o , Serbia e Montenegro^o
19		Burgundec bel	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia^o
20		Burgundec crn	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-30)
21		Burgundec siv	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia^o
22		Early Burgundy	Stati Uniti^o
23		Fehér Burgundi, Burgundi	Ungheria (31)
24		Frühburgunder	Germania (12), Paesi Bassi^o
25		Grauburgunder	Germania, Bulgaria, Ungheria ^o , Romania (26)
26		Grauer Burgunder	Canada, Romania (25), Germania, Austria
27		Grossburgunder	Romania (37, 14, 40, 42)
28		Kisburgundi kék	Ungheria (30)
29		Nagyburgundi	Ungheria ^o
30		Spätburgunder	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-20), Serbia e Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Cile, Ungheria (29), Moldavia ^o , Romania (13), Italia (10-13), Regno Unito , Germania (13)
31		Weißburgunder	Sudafrica (33), Canada, Cile (32), Ungheria (23), Germania (32, 33), Austria (32), Regno Unito ^o , Italia
32		Weißer Burgunder	Germania (31, 33), Austria (31), Cile (31), Slovenia, Italia
33		Weissburgunder	Sudafrica (31), Germania (31, 32), Regno Unito, Italia, Svizzera^o
34		Weisser Burgunder	Serbia e Montenegro (15)
35	Calabria (IT)	Calabrese	Italia
36	Cotnari (RO)	Grasă de Cotnari	Romania
37	Franken (DE)	Blaifränkisch	Repubblica ceca (39), Austria ^o , Germania, Slovenia (Modra frankinja , Frankinja), Ungheria, Romania (14, 27, 39, 41)
38		Frâncușă	Romania
39		Frankovka	Repubblica ceca (37), Slovacchia (40), Romania (14, 27, 38, 41) ► M8 , Croazia ◀
40		Frankovka modrá	Slovacchia (39)
41		Kékfrankos	Ungheria, Romania (37, 14, 27, 39)
42	Friuli (IT)	Friulano	Italia
43	Graciosa (PT)	Graciosa	Portogallo^o

▼ M1

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
44	Мелник (BU) <i>Melnik</i>	Мелник <i>Melnik</i>	Bulgaria
45	Montepulciano (IT)	Montepulciano	Italia⁰
46	Moravské (CZ)	Cabernet Moravia	Repubblica ceca⁰
47		Moravia dulce	Spagna⁰
48		Moravia agria	Spagna⁰
49		Muškat moravský	Repubblica ceca⁰, Slovacchia
50	Odobești (RO)	Galbenă de Odobești	Romania
51	Porto (PT)	Portoghese	Italia⁰
52	Rioja (ES)	Torrontés riojano	Argentina⁰
53	Sardegna (IT)	Barbera Sarda	Italia
54	Sciacca (IT)	Sciaccarello	Francia
▼ <u>M9</u>			
55	Teran (SI)	Teran	Croazia (2)

▼ M1

PARTE B: Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 4

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
1	Mount Athos — Agioritikos (GR)	Agiorgitiko	Grecia⁰, Cipro⁰
2	Aglianico del Taburno (IT)	Aglianico	Italia⁰, Grecia⁰, Malta⁰, Stati Uniti
▼ <u>M8</u>			
2 bis	Aglianico del Taburno (IT)	Aglianico crni	Croazia
▼ <u>M1</u>			
3	Aglianico del Vulture (IT)	Aglianicone	Italia⁰
4	Aleatico di Gradoli (IT) Aleatico di Puglia (IT)	Aleatico	Italia, Australia, Stati Uniti
5	Ansonica Costa dell'Argentario (IT)	Ansonica	Italia, Australia
6	Conca de Barbera (ES)	Barbera Bianca	Italia⁰
7		Barbera	Sudafrica⁰, Argentina⁰, Australia⁰, Croazia⁰, Messico⁰, Slovenia⁰, Uruguay⁰, Stati Uniti⁰, Grecia⁰, Italia⁰, Malta⁰
8		Barbera Sarda	Italia⁰

▼ **M1**

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
9	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT) Bosco Eliceo (IT)	Bosco	Italia⁰
10	Brachetto d'Acqui (IT)	Brachetto	Italia, Australia
11	Etyek-Buda (HU)	Budai	Ungheria⁰
12	Cesanese del Piglio (IT) Cesanese di Olevano Romano (IT) Cesanese di Affile (IT)	Cesanese	Italia, Australia
13	Cortese di Gavi (IT) Cortese dell'Alto Monferrato (IT)	Cortese	Italia, Australia, Stati Uniti
14	Duna (HU)	Duna gyöngye	Ungheria
15	Dunajskostredský (SK)	Dunaj	Slovacchia
16	Côte de Duras (FR)	Durasa	Italia
17	Korinthos-Korinthiakos (GR)	Corinto Nero	Italia⁰
18		Korinthiaki	Grecia⁰
19	Fiano di Avellino (IT)	Fiano	Italia, Australia, Stati Uniti
20	Fortana del Taro (IT)	Fortana	Italia, Australia
21	Freisa d'Asti (IT) Freisa d'Asti (IT)	Freisa	Italia, Australia, Stati Uniti
22	Greco di Bianco (IT) Greco di Tufo (IT)	Greco	Italia, Australia
23	Grignolino d'Asti (IT) Grignolino del Monferrato Casalese (IT)	Grignolino	Italia, Australia, Stati Uniti
24	Izsáki Arany Sárfehér (HU)	Izsáki Sáfeher	Hungary
25	Lacrima di Morro d'Alba (IT)	Lacrima	Italia, Australia

▼ **M1**

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
26	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Lambrusco grasparossa	Italia
27		Lambrusco	Italia, Australia (2), Stati Uniti
28	Lambrusco di Sorbara (IT)		
29	Lambrusco Mantovano (IT)		
30	Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)		
31		Lambrusco Salamino	Italia
32	Colli Maceratesi	Maceratino	Italia, Australia
33	Nebbiolo d'Alba (IT)	Nebbiolo	Italia, Australia, Stati Uniti ►M8 , Croazia ◀
34	Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)	Picolit	Italia
35		Pikolit	Slovenia
36	Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)	Pignoletto	Italia, Australia
37	Primitivo di Manduria	Primitivo	Italia, Australia, Stati Uniti ►M8 , Croazia ◀
38	Rheingau (DE)	Rajnai rizling	Ungheria (41)
39	Rheinhessen (DE)	Rajnski rizling	Serbia e Montenegro (40-41-46) ►M8 , Croazia ◀
40		Renski rizling	Serbia e Montenegro (39-43-46), Slovenia ⁰ (45)
41		Rheinriesling	Bulgaria ⁰ , Austria, Germania (43), Ungheria (38), Repubblica ceca (49), Italia (43), Grecia, Portogallo, Slovenia
42		Rhine Riesling	Sudafrica ⁰ , Australia ⁰ , Cile (44), Moldavia ⁰ , Nuova Zelanda ⁰ , Cipro, Ungheria ⁰
43		Riesling renano	Germania (41), Serbia e Montenegro (39-40-46), Italia (41)
44		Riesling Renano	Cile (42), Malta ⁰
45		Radgonska ranina	Slovenia ►M8 , Croazia ◀
46		Rizling rajnski	Serbia e Montenegro (39-40-43)
47		Rizling Rajnski	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁰, Croazia⁰
48		Rizling rýnsky	Slovacchia⁰
49		Ryzlink rýnský	Repubblica ceca (41)
50	Rossese di Dolceacqua (IT)	Rossese	Italia, Australia

▼ M1

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1)
51	Sangiovese di Romagna (IT)	Sangiovese	Italia, Australia, Stati Uniti ► <u>M8</u> , Croazia ◀
52	Štajerska Slovenija (SV)	Štajerska belina	Slovenia ► <u>M8</u> , Croazia ◀

▼ M8

52 bis	Štajerska Slovenija (SV)	Štajerka	Croazia
--------	--------------------------	----------	---------

▼ M1

53	Teroldego Rotaliano (IT)	Teroldego	Italia, Australia, Stati Uniti
54	Vinho Verde (PT)	Verdea	Italia^o
55		Verdeca	Italia
56		Verdese	Italia^o
57	Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT) Verdicchio di Matelica (IT)	Verdicchio	Italia, Australia

▼ M4

58	Vermentino di Gallura (IT) Vermentino di Sardegna (IT)	Vermentino	Italia, Australia, Stati Uniti d'America ► <u>M8</u> , Croazia ◀
----	-----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------

▼ M1

59	Vernaccia di San Gimignano (IT) Vernaccia di Oristano (IT) Vernaccia di Serrapetrona (IT)	Vernaccia	Italia, Australia
60	Zala (HU)	Zalagyöngye	Ungheria

(*) *LEGENDA:*

- in corsivo: riferimento al sinonimo della varietà di uve da vino
- «°» non ci sono sinonimi
- in grassetto:
 - colonna 3: nome della varietà di uve da vino
 - colonna 4: paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione
- caratteri normali:
 - colonna 3: nome del sinonimo di una varietà di vite
 - colonna 4: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite

(1) Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

(2) Uso autorizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino del 1° dicembre 2008 (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3).

▼ M9

(3) Esclusivamente per la DOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), a condizione che «Hrvatska Istra» e «Teran» appaiano nello stesso campo visivo e che il nome «Teran» sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per «Hrvatska Istra».

▼B*ALLEGATO XVI***Indicazioni autorizzate nell'etichettatura dei vini a norma dell'articolo 66,
paragrafo 2**

fermentato in barrique	maturato in barrique	invecchiato in barrique
fermentato in botte di [...] <i>[indicare l'essenza]</i>	maturato in botte di [...] <i>[indicare l'essenza]</i>	invecchiato in botte di [...] <i>[indicare l'essenza]</i>
fermentato in botte	maturato in botte	invecchiato in botte

▼B*ALLEGATO XVII***RISERVA DELL'USO DI DETERMINATI TIPI DI BOTTIGLIA****1. Flûte d'Alsace**

a) Tipo: bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con un collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:

- altezza totale/diametro di base = 5:1,
- altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.

b) Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini a denominazione di origine seguenti:

- «Alsace» o «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru»,
- «Crépy»,
- «Château-Grillet»,
- «Côtes de Provence», rosso e rosato,
- «Cassis»,
- «Jurançon», «Jurançon sec»,
- «Béarn», «Béarn-Bellocq», rosato,
- «Tavel», rosato.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese.

2. «Bocksbeutel» o «Cantil»

a) Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.

- Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide = 2:1.
- Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia = 2,5:1.

b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

i) vini tedeschi delle seguenti denominazioni di origine

- Franken,
- Baden:
 - originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,
 - originari delle frazioni seguenti del comune di Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt;

ii) vini italiani delle seguenti denominazioni di origine:

- Santa Maddalena (St. Magdalener),
- Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà sylvaner e müllerturgau,
- Terlaner, ottenuto dalla varietà pinot bianco,

▼ B

- Bozner Leiten,
- Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà riesling, müller-thurgau, pinot nero, moscato giallo, sylvaner, lagrein, pinot bianco (weissburgunder) e moscato rosa (rosenmuskateller),
- Greco di Bianco,
- Trentino, ottenuto dalla varietà moscato;

iii) vini greci:

- Agioritiko,
- Rombola Kefalonias,
- vini originari dell'isola di Cefalonia,
- vini originari dell'isola di Paros,
- vini a indicazione geografica protetta del Peloponneso;

iv) vini portoghesi:

- vini rosati ed esclusivamente gli altri vini a denominazione di origine o a indicazione geografica per i quali è provato che erano già presentati in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo «cantil» prima della loro classificazione come vini a denominazione di origine o a indicazione geografica.

3. «Clavelin»

- a) Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:

- altezza totale/diametro di base = 2,75,
- altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.

- b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

- vini francesi delle seguenti denominazioni di origine:
- Côte du Jura,
- Arbois,
- L'Etoile,
- Château Chalon.

4. «Tokaj»

- a) Tipo: bottiglia di vetro incolore a collo allungato, a sagoma cilindrica e i cui rapporti sono all'incirca:

- altezza della parte cilindrica/altezza totale = 1:2,7,
- altezza totale/diametro di base = 1:3,6,
- capacità: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml o 187,5 ml (per l'esportazione in paesi terzi),
- sulla bottiglia può essere apposto un sigillo dello stesso materiale della bottiglia con un riferimento alla zona viticola o al produttore.

▼B

- b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:
vini ungheresi e slovacchi delle seguenti denominazioni di origine:

▼M1

- Tokaj,
- Vinohradnícka oblasť Tokaj

▼B

completate da una delle seguenti menzioni tradizionali:

- aszú/výber,
- aszúeszencia/esencia výberova,
- eszencia/esencia,
- másas/mášlaš,
- fordítás/forditáš,
- szamorodni/samorodné.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate sul territorio ungherese o slovacco.

▼ **M3**

ALLEGATO XVIII

**Accesso ai metodi e ai moduli elettronici di cui all'articolo 70 *bis*,
paragrafo 1, lettera b)**

I metodi e i moduli elettronici di cui all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera b), sono accessibili liberamente tramite la banca dati elettronica «E-Bacchus» istituita dalla Commissione attraverso i propri sistemi di informazione:

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>

▼ **M3**

ALLEGATO XIX

Modalità pratiche riguardanti la trasmissione e la messa a disposizione di informazioni a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 2

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni, le autorità e le persone interessate dal presente regolamento si rivolgono alla Commissione al seguente indirizzo:

e-mail: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu